



Oggetto: Elezioni delle rappresentanze degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Comitato per lo Sport Universitario per il biennio 2023/2025

IL RETTORE

- Visto lo Statuto;
Visto il Codice Etico di Ateneo;
Visto il Regolamento Generale di Ateneo;
Visto il Regolamento per le elezioni;
Considerato che il mandato degli attuali rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Comitato per lo sport universitario a breve andrà a concludersi;
Visto il Regolamento U.E. del 27/04/2016 n° 679 GDPR, in materia di protezione e trattamento dei dati personali;
Considerato che per favorire l'esercizio del diritto di voto si procederà con elezioni telematiche da remoto nel rispetto delle attuali disposizioni regolamentari di Ateneo;
Preso atto che l'Ateneo ha acquisito licenza per l'utilizzo del software della piattaforma "ELIGO", sviluppata dall'Azienda ID Technology, che in cloud garantisce misure idonee a garantire la riservatezza e la segretezza dei dati e lo svolgimento del procedimento elettorale;
Considerato che la piattaforma "ELIGO" è utilizzata per i procedimenti elettorali di Ateneo con esiti positivi;
Considerata la necessità di garantire una unitarietà dei procedimenti elettorali così come prescritto dal Regolamento per le Elezioni di Ateneo;
Considerata l'urgenza

DECRETA

Art. 1

- 1) Sono indette le elezioni in remoto per il rinnovo delle rappresentanze degli Studenti nei seguenti Organi per il biennio 2023/2025:
 - Senato Accademico;
 - Consiglio di Amministrazione;
 - Comitato per lo Sport Universitario.
- 2) Le votazioni avranno luogo:
martedì 30 e mercoledì 31 maggio 2023 dalle ore 9:00 alle ore 16:00
- 3) Il numero dei rappresentanti da eleggere è così determinato:

• Senato Accademico	4 studenti
• Consiglio di Amministrazione	2 studenti
• Comitato per lo Sport Universitario	2 studenti

Art. 2

- 1) Sono ammessi al voto tutti gli studenti regolarmente iscritti per l'A.A. 2022/2023 a un Corso di Laurea, del vecchio e del nuovo ordinamento, di Laurea magistrale o Laurea magistrale a ciclo unico alla data del primo giorno di votazioni. Per regolare iscrizione si intende l'avvenuto pagamento almeno della prima rata della quota di iscrizione all'A.A. 2022/2023.
- 2) Sono esclusi dall'elettorato attivo coloro che, alla data del primo giorno di votazioni, risultino già laureati, trasferiti presso altre Università o che abbiano perso la qualità di studente dell'Ateneo.
- 3) La pubblicazione dell'elenco degli elettori avverrà nel Portale di Ateneo.
- 4) Sono candidabili ed eleggibili tutti gli studenti che, alla data della presentazione delle liste o della candidatura, siano iscritti e in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi ai corsi di Laurea, Laurea magistrale o Laurea magistrale a ciclo unico e non oltre il primo anno fuori corso nel medesimo corso.



Art. 3

- 1) Gli eletti durano in carica un biennio dalla data di nomina.
- 2) Gli Studenti eletti decadono dalla carica di rappresentanti nel momento in cui abbiano perduto la qualità di studente dell'Ateneo.
- 3) Non determina perdita della qualità di Studente dell'Ateneo il conseguimento della laurea triennale, nel caso in cui lo studente, entro 30 giorni dalla data del conseguimento della laurea, comunichi per iscritto al Rettore il Corso della Laurea magistrale al quale intende iscriversi. L'iscrizione a tale Corso dovrà avvenire entro il primo anno accademico utile ai fini dell'iscrizione, senza soluzione di continuità. Trascorso il predetto termine, lo studente, qualora non risulti iscritto alla laurea magistrale indicata, decade dalla carica.
- 4) Costituisce perdita dei requisiti per l'eleggibilità la mancata regolarizzazione dell'iscrizione agli anni accademici successivi a quello di nomina ovvero l'iscrizione oltre il primo anno fuori corso.
- 5) La perdita dei requisiti di eleggibilità comporta la sostituzione del rappresentante con il primo dei non eletti della medesima lista.
- 6) Nei casi di decadenza, rinuncia, dimissioni o di ogni altra ipotesi di perdita della qualità di studente, il seggio sarà attribuito al candidato della medesima lista che segue immediatamente l'ultimo eletto, purché regolarmente iscritto all'anno accademico in corso.
- 7) La sospensione per motivi disciplinari interrompe l'esercizio dei diritti connessi alla carica per il periodo corrispondente.
- 8) Nel caso di esaurimento della graduatoria o della lista si procederà con elezioni integrative per il periodo di mandato residuo.

Art. 4

- 1) Le elezioni sono svolte con il sistema dello scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale; sono escluse dall'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al 5% dei voti validi complessivi.
- 2) Al fine di garantire il rispetto del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra donne e uomini nell'accesso alle cariche, almeno un terzo dei candidati presente in ciascuna lista, deve appartenere ad uno dei due generi, pena l'inammissibilità della stessa lista. Pertanto, nel caso di liste con 2, 3 o 4 candidati almeno uno di essi deve appartenere ad uno dei due generi. È possibile presentare liste con un solo candidato.
- 3) Le liste potranno contenere un numero massimo di candidature corrispondente ai rappresentanti da eleggere.
- 4) È ammessa la candidatura in una sola lista; in caso di più candidature è valida quella della lista depositata per prima.
- 5) La richiesta di presentazione della lista, per ciascun Organo, andrà inoltrata **entro e non oltre le ore 13:00 di giovedì 11 maggio 2023**, da uno studente con elettorato attivo, tramite la compilazione dell'apposita procedura telematica il cui link sarà pubblicato alla pagina del Portale di Ateneo: www.unipa.it/elezioni. Tale richiesta dovrà contenere:
 - a) indicazione della denominazione della lista. Eventuali sigle devono essere esplicitate nella dicitura per esteso;
 - b) un modello di contrassegno in formato digitale. Non sono ammessi contrassegni capaci di generare facilmente confusione ovvero riproducenti simboli o scritte vietate dalla legge. In caso di contrassegni uguali tra loro ma per liste diverse, è accettato quello della lista che sarà stata presentata per prima.
 - c) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di presentazione della lista. Il presentatore di lista può essere sottoscrittore ma non candidato.
 - d) designazione, nel rispetto di quanto previsto al superiore comma 2, dei candidati indicati con numero di matricola, nome e cognome in numero non superiore a quello previsto per ciascun Organo;
 - e) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ogni candidato, quale dichiarazione di accettazione della candidatura.
- 6) Il mancato rispetto del suddetto termine di scadenza comporta la non ammissione della lista alla procedura elettorale. La Commissione Elettorale valuterà la documentazione fornita e il rispetto delle prescrizioni di cui al presente provvedimento ammettendo la lista alla conseguente sottoscrizione da parte degli elettori. Avverso le determinazioni riguardanti l'ammissione delle liste, gli interessati possono proporre alla Commissione Elettorale motivata opposizione **entro le ore 12:00 del lunedì 15 maggio 2023**. La Commissione decide in via definitiva.
- 7) La raccolta delle sottoscrizioni delle liste da parte degli elettori verrà avviata entro **mercoledì 17 maggio 2023**; sono necessarie almeno 100 sottoscrizioni.



- a) La sottoscrizione andrà apposta tramite adesione al form il cui link verrà pubblicato alla pagina del Portale di Ateneo: www.unipa.it/elezioni. Tale form riporterà le denominazioni e i loghi delle liste ammesse alla sottoscrizione nonché i nominativi dei candidati. Le sottoscrizioni devono essere formalizzate **ENTRO E NON OLTRE le ore 12:00 di lunedì 22 maggio 2023**. Non sarà possibile sottoscrivere liste oltre tale termine.
- b) **Entro la medesima data il presentatore dovrà procedere alla formalizzazione della presentazione della Lista tramite apposita validazione nella procedura informatica.**
- 8) Le liste che non avranno riportato almeno 100 sottoscrizioni saranno escluse dalla partecipazione alle elezioni.
- 9) Le liste così formate saranno rese pubbliche secondo l'ordine di presentazione.
- 10) Il presentatore della lista è responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché consapevole delle conseguenze penali, amministrative e disciplinari cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o reticenti.
- 11) Le votazioni avranno luogo con modalità di voto telematiche tramite l'utilizzo della piattaforma informatica "ELIGO" in grado di garantire, attraverso protocolli crittografici la segretezza, la certezza e l'unicità dell'espressione di voto.
- 12) L'elettore potrà accedere alla piattaforma di voto con qualsiasi dispositivo connesso ad internet (personal computer, tablet, smartphone) utilizzando le credenziali personali segrete ed esprimere telematicamente, una volta aperta la sessione di votazione, il proprio voto.
- 13) L'elettore, sotto la propria responsabilità civile, penale e disciplinare, assicurerà che l'accesso alla piattaforma informatica e l'esercizio del diritto di voto avvenga in condizioni di assoluta segretezza e riservatezza. È fatto divieto di diffondere immagini e video dell'operazione di voto effettuata.
- 14) Le modalità di accesso alla piattaforma informatica e quelle di voto saranno successivamente comunicate a tutti gli elettori.
- 15) Il voto di preferenza si esprime elettronicamente selezionando la lista prescelta e, quindi, la preferenza per il candidato prescelto.
- 16) Le operazioni di scrutinio si svolgeranno a chiusura delle operazioni di voto presso la sede del Rettorato. La Commissione Elettorale proclama l'esito delle votazioni dando notizia dei risultati entro i tre giorni lavorativi successivi al termine delle votazioni, mediante pubblicazione alla pagina del Portale di Ateneo: www.unipa.it/elezioni.

Art. 5

- 1) Ai sensi del Regolamento U.E. del 27/04/2016 n° 679 GDPR e della relativa informativa, tutti i dati personali conferiti saranno trattati per le finalità di gestione del presente bando.

Art. 6

- 1) Sono escluse dall'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al 5% dei voti validi complessivi. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista e serve da base per l'assegnazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti validi di preferenza riportati dal candidato.
- 2) A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le liste secondo l'ordine dei quozienti.
- 3) Stabilito il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, si procede con la formazione della graduatoria dei candidati delle singole liste a seconda delle rispettive cifre individuali.
- 4) Risulteranno eletti gli studenti che avranno conseguito il maggior numero di preferenze e che, alla data della nomina, risultino in regola con l'iscrizione all'A.A. 2022/2023.
- 5) In caso di parità di voti verrà eletto lo studente più anziano di immatricolazione e in caso di ulteriore parità il maggiore per anzianità anagrafica.

Art. 7

- 1) La Commissione Elettorale è così composta:

Prof. Guido Borino	Presidente
Dott. Luisa Agnello	
Sig. Manuel Mendola	
Dott. Angelo Neri	Segretario



Art. 8

- 1) Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti dell'Ateneo.

Il Rettore
Prof. Massimo Midiri